

COMUNE DI CEREÀ

Provincia di Verona

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 44 del 30/09/2022

Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di Consiglio Comunale n. 38 del 20-09-2022 ad oggetto: "VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. ESAME ED APPROVAZIONE."

I sottoscritti dr.ssa Stefania Bortoletti, dott. Luca Littamè e dott. Nicola Miotello in qualità, rispettivamente di Presidente e di Componenti del Collegio dei Revisori dei conti ricevuta in data 23 settembre 2022 la proposta di delibera di Consiglio in oggetto, corredata dai seguenti documenti allegati:

PROPOSTA_Num_38_Proposta.PDF

PROPOSTA_Num_38__Allegato1_Allegato A-variazione di bilancio.PDF

PROPOSTA_Num_38__Allegato2_Allegato B-equilibri della variazione.PDF

PROPOSTA_Num_38__Allegato3_Allegato C-equilibri generali compresa questa variazione.PDF

PROPOSTA_Num_38__Allegato4_Allegato D-finanziamento spese di investimento.PDF

PROPOSTA_Num_38__Allegato5_Allegato E-dati di interesse del tesoriere.PDF

PROPOSTA_Num_38__Allegato6_Allegato A1-riepilogo variazione di bilancio.PDF

PROPOSTA_Num_38_1Parere Regolarità tecnica.PDF.P7M

PROPOSTA_Num_38_2Parere Regolarità contabile.PDF.P7M

Tabelle utilizzo avanzo di amministrazione_Excel.xlsx

Prospetto composizione avanzo di amministrazione 2021 aggiornato dopo certificazione covid.pdf

Stampa mastro Fondi accantonati.PDF

Stampa mastro Fondi destinati agli investimenti.PDF

Stampa mastro Fondi liberi.PDF

Stampa mastro Fondi vincolati.PDF Proposta

finale_stamp.pdf

si sono riuniti in audio-conferenza per esprimere il seguente parere; Il

Collegio

ESAMINATA

la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto;

RICHIAMATI:

- il Documento unico di programmazione (DUP) (sezione strategica: 2022 – sezione operativa: 2022/2024) e la successiva nota d'aggiornamento approvata dal Consiglio comunale n. 51 in data 21/12/2021;
- il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato dal Consiglio comunale n. 52 del 21/12/2021 e successive variazioni;
- il rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 approvato dal Consiglio comunale n. 5 in data 26/04/2022 che riportava (dopo la certificazione Covid) un risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021 di € 3.471.754,83 di cui:

Parte accantonata	1.253.975,57
Parte vincolata	318.921,62
Parte destinata agli investimenti	14.376,64
Parte disponibile	1.884.481,0

VISTI:

- lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- Il D.Lgs 50/2016;
- il DM 16 gennaio 2018, n. 14;

PRESO ATTO che l'Amministrazione:

- ritiene opportuno procedere a una variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziaria 2022/2024, ai sensi degli artt. 42 e 175 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e del regolamento di contabilità, per eseguire lavori di manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale (edifici ed impianti sportivi) e lavori di asfaltatura, nonché per far fronte alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del costo delle utenze e per procedere all'affidamento dei servizi inerenti alla PA digitale utilizzando i contributi che sono stati assegnati al Comune di Cerea;
- con la presente variazione va ad impegnare l'avanzo di amministrazione 2021 come segue:
 - ulteriori euro 804.299,93 dell'avanzo libero;
 - ulteriori euro 15.011,87 dell'avanzo destinato a fondi accantonati;
 - vengono stornati dallo stesso euro 154.183,56, pari all'avanzo vincolato derivante dal "Fondone" COVID, erroneamente non utilizzato per la variazione approvata con deliberazione di Giunta n. 115 del 08/09/2022, per finanziare la maggiore spesa per utenze energia elettrica, usufruendo della possibilità concessa ai sensi dell'articolo 37-ter,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (faq n. 49/2022 Ragioneria Generale dello Stato) ⁱ

RISCONTRATO che la variazione si riepiloga complessivamente nei seguenti valori:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
	2022	28.188.834,60	1.136.707,36	154.183,56	29.171.358,40
	2023	17.347.519,12	0,00	0,00	17.347.519,12
	2024	17.460.891,96	0,00	0,00	17.460.891,96
	Cassa	34.981.261,49	163.212,00	0,00	35.144.473,49

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
	2022	28.188.834,60	1.017.223,80	34.700,00	29.171.358,40
	2023	17.347.519,12	0,00	0,00	17.347.519,12
	2024	17.460.891,96	0,00	0,00	17.460.891,96
	Cassa	30.661.708,34	1.017.223,80	0,00	31.678.932,14

DIFFERENZE	2022	0,00	119.483,56	-119.483,56	0,00
ENTRATE-USCITE	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	4.319.553,15	-854.011,80	0,00	3.465.541,35

VERIFICATO CHE LA VARIAZIONE PROPOSTA:

- è congrua con riferimento alle spese da effettuare e alle relative forme di finanziamento, coerente con gli atti e i documenti di programmazione, attendibile sulla base delle informazioni e dei documenti a disposizione;
- modifica, come da Allegato 4_Allegato D, anche il programma triennale delle opere pubbliche;
- conferma, ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il pareggio di bilancio e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti come emerge dai prospetti Allegato2_Allegato B e Allegato3_Allegato C;

VISTI: il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile pro-tempore del Settore ragioneria, Dottor Umberto Sambugaro, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 153, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di Consiglio Comunale n. 38 del 20-09-2022 ad oggetto: “VARIAZIONE DA APPORTARE AGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 175 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267. ESAME ED APPROVAZIONE.” che risulta conforme ai principi dell’ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali e al vigente Regolamento di Contabilità, relativamente a congruità, coerenza ed attendibilità contabile dei documenti di bilancio.

Dott.ssa Stefania Bortoletti

Dott. Luca Littamè

Dott. Nicola Miotello

ⁱ Faq n. 49/2022 Ragioneria Generale dello Stato

L’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all’articolo 13, comma 6, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

- **gli avanzi di amministrazione disponibili;**
- **i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia** previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;
- **gli “avanzi Covid”**, ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. “Fondone”) di cui all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Nello specifico, appare utile chiarire che la lettera a) del comma 1 dell’articolo 37-ter in commento integra l’articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022, con un nuovo periodo aggiunto alla fine del medesimo comma 6, con il quale l’orientamento ampliato sopra indicato viene riferito alle “risorse di cui al presente articolo”. Questo riferimento, infatti, non va ancorato all’articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, oggetto di variazione con la prima parte del comma 6 (e relativo ai soli avanzi liberi e ai proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia), bensì allo stesso articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, che, al comma 1, tratta dell’utilizzo dei fondi per fronteggiare le conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all’emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021. Da ultimo, giova precisare che il Legislatore, con la modifica introdotta dall’articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, all’articolo 13, comma 6, del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, ha voluto estendere le richiamate coperture per i maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per l’energia elettrica anche a quelli derivanti dall’incremento della spesa per il gas.

Infine, si ritiene utile segnalare che, ai sensi del comma 6.1 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, come sostituito dall’art. 40, comma 3-bis, lett. b), del decreto-legge n. 50 del 2022, in relazione a quanto previsto dal comma 6, la verifica a consuntivo di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rispetto a quanto già stanziato per le finalità di cui al medesimo articolo.